

Verbale di Accordo

In via telematica

22 giugno 2020

tra

- la Società NAU S.p.A. (di seguito anche solo "la Società") nella persona dell'amministratore delegato Fabrizio Brogi, assistita dall'Unione degli Industriali della Provincia di Varese nelle persone di Roberto Ceroni ed Emanuela Gorlani

e

- le organizzazioni sindacali dei lavoratori rappresentate dalle Segreterie nazionali della FILCAMS CGIL nella persona di Andrea Montagni e della FISASCAT CISL nella persona di Marco Demurtas

Premesso che:

- a) La Società NAU S.p.A., con sede centrale e legale in Castiglione Olona (VA) – Via S. e P. Mazzucchelli n° 7, codice fiscale/partita IVA 02836320123 matricola INPS n° 8712001201, esercita l'attività di commercio e vendita al dettaglio di articoli di ottica e relativi accessori occhiali e applica il CCNL Terziario Distribuzione e Servizi Confcommercio;
- b) L'attività, che vede assunti **406 dipendenti**, si articola in un'unità operativa sita presso la sede di Castiglione Olona (Va) per quanto riguarda l'attività commerciale e che vede impiegati **n. 53 lavoratori** di cui n. 8 Quadri e n.45 impiegati, e n. **107 punti vendita** a marchio Nau! distribuiti in 13 Regioni per un totale complessivo di **n. 353 impiegati addetti alle vendite**;
- c) In conseguenza delle diverse ordinanze ministeriali che hanno imposto la sospensione delle attività commerciali al dettaglio su tutto il territorio nazionale, la Società ha provveduto alla chiusura di tutti i 107 punti vendita, con il conseguente ricorso, espletate le previste procedure sindacali, alla cassa integrazione guadagni in deroga a decorrere dal 9 marzo 2020 per 13 settimane per le unità produttive/punti vendita situati nelle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna e per 9 settimane per i punti vendita situati nelle altre 10 Regioni di cui all'allegato degli accordi stessi, ai sensi dei combinati disposti di cui agli artt. 15 e 17 del D.L. n. 9 del 2 marzo 2020, dell'art. 22 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, dell'art. 2 del D. I. n. 3 del 24 marzo 2020 e di quanto contenuto nella circolare INPS n. 47 del 28/03/2020;
- d) Le istanze relative alla cig in deroga presentate nel rispetto delle competenze indicate nei provvedimenti susseguiti rispettivamente per 9 settimane al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e per ulteriori 4 settimane alle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, sono state tutte autorizzate, le prime con decreto ministeriale n. 105770 del 05.06.2020 e le seconde dalle singole Regioni;
- e) con il progressivo allentamento delle sospensioni delle attività commerciali, l'attività di vendita al dettaglio è progressivamente ripresa in osservanza delle differenti discipline normative, e relative restrizioni, di ordine statale e/o

AM

1
Dy

f

A

Dy

regionale. Tuttavia, i punti vendita ad oggi osservano ancora aperture a giorni e/o orari notevolmente ridotti rispetto al regime standard giusto a causa delle restrizioni e limitazioni in termini di circolazione delle persone che riducono a loro volta i passaggi, gli ingressi e i flussi della clientela nei negozi. Tutto ciò con ripercussioni dirette anche sul volume di lavoro dei colleghi degli uffici commerciali ubicati presso la sede;

- f) In considerazione di quanto sopra detto con riferimento ai ridotti volumi di vendita ancora direttamente riconducibili all'emergenza epidemiologica, e del fatto che le prime 9 settimane di CIGD sono state esaurite alla data del maggio 2020 (con eccezione per i punti vendita delle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna per i quali l'intervento di cassa è terminato alla data del 7 giugno 2020), Nau S.p.A. - per la quale non trovano applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto di lavoro ed essendo coinvolte unità produttive site in 13 regioni sul territorio nazionale - con pec dell'8 giugno u.s. ha informato le Segreterie Nazionali delle OO.SS.LL. di categoria e il M.L.P.S. circa la necessità di prorogare la cassa integrazione in deroga ai sensi dell'art. 22, e ss., del decreto legge n. 18 del 17/03/2020, convertito con modificazioni in Legge 27/2020 del 24 aprile 2020, come successivamente modificato dal decreto legge 34/2020 (c.d. decreto "Rilancio") per la causale Emergenza Covid-19 e quindi per le ulteriori 5 settimane ivi previste per un totale di **406 addetti** il cui elenco (con relativa distribuzione territoriale) dettagliata nel documento allegato alla comunicazione stessa;
- g) È stato avviato un confronto con le OO.SS.LL. riguardante le motivazioni che sono alla base della necessità aziendale di ricorrere ad un ulteriore periodo di cig in deroga, valutando altresì fin d'ora di beneficiare della possibilità introdotta successivamente all'avvio dell'informativa di cui alla precedente lettera f) dal D.L. 52/2020.



Tutto ciò premesso, le parti hanno convenuto quanto segue:

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo;
2. considerati tutti i presupposti, sostanziali e formali, di ricorso alla cig in deroga la Società, una volta esauritasi la fase di esame congiunto in sede sindacale, inoltrerà apposita domanda nei termini previsti per la concessione delle ulteriori 5 settimane di trattamento di Cig in deroga per sospensione ex art. 22 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni in Legge 27/2020 del 24 aprile 2020, come successivamente modificato dal decreto legge 34/2020, che interesserà tutti i 406 lavoratori già in forza alla data del ~~23 febbraio~~ 17 MARZO 2020;
3. Il ricorso alla cassa integrazione in deroga sarà attuato, così come dettagliato nel documento allegato (All. 1), attraverso una sospensione dal lavoro con decorrenza retroattiva a far data dall'8 giugno fino al **12 luglio 2020** per i 240 lavoratori assunti presso le unità produttive site nelle Regioni di Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna ovvero residenti o domiciliati presso dette Regioni ai sensi degli artt. 15 e 17 del D.L. 9/2020 e dall'11 maggio 2020 fino al **14 giugno 2020** per tutti gli altri 166 lavoratori in forza presso i negozi dislocati nelle altre 10 regioni;

AM

2

Qu

4. Si prevede fin d'ora che, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legge n. 52/2020 e della Msg. INPS 2489/2020, la Società presenterà inoltre apposita domanda all'INPS nei termini previsti per la concessione delle 4 settimane di trattamento di Cig in deroga per sospensione ex art. 22 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni in Legge 27/2020 del 24 aprile 2020, come successivamente modificato dal decreto legge 34/2020, con decorrenza retroattiva dal **13 luglio 2020** fino all'8 agosto 2020 per i 234 lavoratori assunti presso le unità produttive site nelle Regioni di Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna ovvero residenti o domiciliati presso dette Regioni ai sensi degli artt. 15 e 17 del D.L. 9/2020 e dal 15 giugno fino all'**12 luglio 2020** per tutti gli altri 162 lavoratori in forza presso i negozi dislocati nelle altre 10 regioni, così come dettagliato nel documento allegato (All. 2);
5. In relazione al trattamento di integrazione salariale in deroga, la Società chiederà il pagamento diretto da parte dell'INPS;
6. la Società, nelle more dell'erogazione del trattamento di integrazione salariale da parte dell'INPS, si rende disponibile - per quanto in suo potere - ad agevolare i lavoratori nell'accesso al credito;
7. la Società corrisponderà l'importo della 14^a mensilità prevista contrattualmente alle naturali scadenze in atto in azienda (entro il 30 giugno 2020);
8. le parti valutano positivamente la proposta della Società di proseguire nel coinvolgimento dei lavoratori, durante il periodo di cig in deroga, in percorsi di formazione in modalità *e.learning* sul tema della sicurezza dal titolo "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020" e al fine di accrescere le competenze tecniche nonché operativo-gestionali aggiornandoli al nuovo scenario lavorativo della c.d. "fase 2" e delle fasi future.



Le Parti, se normativamente richiesto, si impegnano a confermare integralmente i contenuti della presente intesa sindacale presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai fini dell'esaurimento della procedura di consultazione sindacale.

Letto confermato e sottoscritto.


NAU S.p.A./




l'Unione degli Industriali
della Provincia di Varese

FILCAMS CGIL



FISASCAT CISL



~~UILTUCS UIL~~